

La presente deliberazione viene affissa il 19 DIC. 2006 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 827 del 18 DIC. 2006

Oggetto: Tribunale di Salerno- Atto di Citazione- VILA srl C/ Provincia di Benevento – Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilasei il giorno Dieci del mese di Dicembre presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

1) On.le Carmine NARDONE	- Presidente	_____
2) Dott. Pasquale Grimaldi	- Vice Presidente	_____
3) Rag. Alfonso CIERVO	- Assessore	<u>ASSENTE</u>
4) Ing. Pompilio FORGIONE	- Assessore	_____
5) Dott. Pietro Giallonardo	- Assessore	_____
6) Dott. Giorgio Carlo NISTA	- Assessore	_____
7) Dott. Carlo PETRIELLA	- Assessore	_____
8) Dott. Rosario SPATAFORA	- Assessore	_____
9) geom. Carmine VALENTINO	- Assessore	_____

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
IL PRESIDENTE [Firma] IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Sergio MUOLLO)

LA GIUNTA

Premesso che con atto di citazione notificato il 17/10/06 la VILA srl agiva nei confronti di questa Amministrazione per la declaratoria di responsabilità dell'Ente di natura pre contrattuale e di condanna del pagamento di somme come determinate ;

Con determina n. 844/06 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni

dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso da VILA srl con atto di citazione Tribunale di Salerno notificato il 17/10/06 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n. 844/06;

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

Li _____

Il Dirigente Settore Advocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)

Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente
A voti unanimi

DELIBERA

Per i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.844/06 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso da VILA srl dinanzi il Tribunale di Salerno con atto di citazione notificato il 17/10/06;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 938 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

BENEVENTO 19 DIC. 2006

IL MESSO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

La sujestesa deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data 19 DIC. 2006 e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

il 05 GEN. 2007

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 05 GEN. 2007.

- ☒ Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)
- ◇ E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, il 05 GEN. 2007

IL SEGRETARIO GENERALE

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr. Gianclaudio IANNELLA)

Copia per

SETTORE AVVOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti

☒ Nucleo di Valutazione

il _____ prot. n. ES 112

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. 9-1-07

il _____ prot. n. _____

il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

Provincia di Benevento
AOO: Prot. Generale
Registro Protocollo Entrata
n. Prot. 0026239 Data 17/10/2006
Oggetto ATTO DI CITAZIONE VILLA SF

Dest. Presidente Provincia; [...]

STUDIO LEGALE ASSOCIATO
SPADAFORA
CON PATROCINIO IN CASSAZIONE
Via M. Conforti, 3 - 84124 SALERNO
Tel. 089.231335 - 237307
P. IVA: 04033320659

COPIA

Tribunale di Salerno
Atto di citazione

Settore Avvocatura

Prot. n.

Del

PROVINCIA DI BENEVENTO

17 OTT. 2006

Pres. della

Segret.

nell'interesse della VILA S.r.l., in persona del legale rappresentante dott. Gabriele Lepre, con sede legale in Salerno alla via L. Ariosto n. 32, frazione Caposaragnano, località Casal Siniscalco - Baronissi (SA), rappresentata, difesa ed assistita, in virtù di mandato a margine del presente atto dal Prof. Avv. Ernesto Cesaro e dall'Avv. Patrizia Avolio, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Alessandra Spadafora, Via Michele Conforti, n. 3, Salerno.

Ai sensi dell'art. 176, 2° comma, c.p.c., si dichiara di voler ricevere le comunicazioni presso il seguente numero di fax: 081/ 68 26 15

Premesso che

La società VILA s.r.l. è titolare del progetto integrato territoriale (PIT) denominato ISVIO (Iniziativa per lo Sviluppo dell'Imprenditorialità e l'Occupazione) che è un programma di interventi pluriennale finalizzato allo sviluppo socio-economico delle tre province di Salerno, Avellino e Benevento ed ha l'obiettivo finale di creare e sostenere l'occupazione e le imprese.

Tale progetto rientra, quanto ai contenuti, tra gli obiettivi del POR 2000-2006, di ridurre cioè il disagio di alcune regioni del Mezzogiorno, per adeguarle economicamente agli standard comunitari e quindi tra quei progetti che "possono" essere finanziati con i fondi

AVV. PROF. ERNESTO
CESARO - AVV. PATRIZIA
AVOLIO

Vi nomino avvocat
procurator perchè mi rappre
sentate e difendiate congiuntamen
te o separatamente in ogni fase
grado della presente procedura
compresa la fase esecutiva
Vi conferisco all'uopo ogni più
ampia facoltà di legge, compres
sa quella di chiamare terzi in causa
rinunziare, conciliare e quietanzare
Ritengo il V/s operato per rato
fermo senza bisogno di ulterior
ratifica.

Eleggo domicilio presso lo
studio dell'AVV. ALESSANDRA
SPADAFORA, VIA MICHELE
CONFORTI, N. 3, SALERNO

V.I.L.A. s.r.l.
Amministratore Unico

in la fine

Ernesto
Patrizia Avolio

strutturali predisposti dalla Comunità Europea (Regolamento Ce n. 1260/99).

Le province di Salerno, Avellino e Benevento, da gennaio 1998 avviano con la società VILA srl, una lunga e meticolosa fase di trattative e di azioni di concertazione aventi ad oggetto l'adesione al programma ISVIO che si concretizzano formalmente nella sottoscrizione del Protocollo d'intesa (all. 1) tra le province Avellino, Benevento e Salerno definiti soggetti promotori, la società VILA titolare del progetto, ed altri soggetti interessati alla realizzazione del programma(Comune di Salerno, Comune di Baronissi, Comune di Manocalzati; Il Consorzio Sa-2; Il G.A.L. Partenio).

In tale atto le province manifestano vivamente la volontà non solo di aderire al progetto PIT ISVIO ma anche e soprattutto di promuoverlo nelle competenti sedi, e precisamente in sede di accordo quadro tra Province-Regioni.

La fase cui facciamo riferimento è quella della individuazione e promozione dei progetti integrati ad opera degli enti locali.

Nel protocollo d'intesa vengono evidenziati gli impegni reciproci che le parti dovranno assumere in ordine alla realizzazione del Progetto ISVIO.

Precisamente, in capo alla VILA srl si prevede l'impegno di adoperarsi nel miglior modo possibile per la realizzazione tecnica del progetto; le province non solo si dichiarano, in tale sede soggetti promotori del programma con l'assunzione degli obblighi da ciò derivanti, ma "si impegnano a garantire le semplificazioni amministrative inerenti agli investimenti da effettuarsi nelle aree di rispettiva competenza territoriale".

Si legge, inoltre, nel protocollo "I Presidenti delle province di Salerno, Avellino e Benevento, nell'aderire al presente protocollo d'intesa, auspicano che le iniziative proposte siano inserite in Agenda 2000 e quindi finanziabili.

Le province, a voler sottolineare il grado di concretizzazione del progetto e sicuri di poter ottenere, in forza del loro importante e fondamentale ruolo, il finanziamento, provvedono a sottoscrivere un disciplinare d'intesa (all. 2) con la società VILA che presenta caratteri più specifici e dettagliati in ordine al ruolo svolto da ciascuna delle parti e per gli impegni da assumersi, fino al punto di prevedere un quantum, a titolo di corrispettivo a favore della società Vila, corrispondente al 6% del finanziamento per l'attività di ideazione, progettazione idea di massima e per gli studi di fattibilità del progetto stesso.

In più, le tre province di Salerno, Avellino e Benevento provvedono a formalizzare il disciplinare d'intesa, con delibere approvate all'unanimità dalle rispettive giunte provinciali (all. 3, 4, 5).

Il disciplinare d'intesa costituisce una fase successiva nel procedimento di definizione di un progetto, rispetto ad un primo accordo trasfuso nel protocollo intesa. La volontà di stigmatizzarlo denota l'alto grado di fattibilità e di attuazione del progetto stesso.

Le province provvedono a sottoscrivere la scheda generale e finanziaria del Progetto ISVIO (all. 5) e giungono poi addirittura a ratificare la richiesta di finanziamento del progetto Isvio e tale ratifica viene anch'essa formalizzata con le deliberazioni, tuttavia, delle sole Giunte Provinciali di Salerno e di Benevento (all. 7, 8), ma non anche della provincia di Avellino.

Il notevole grado di concretizzazione del progetto lo si evince, per di più, anche dal protocollo d'intesa sottoscritto tra società VILA, le tre province di Salerno, Avellino e Benevento e la fondazione Genovesi, in cui si palesano gli impegni da assumersi.

Il notevole grado di definizione del progetto e la relativa fattibilità la si evince anche da tutti gli accordi di programma che la società VILA ha firmato con Amministrazione Comunale di Baronissi (all.10); Amministrazione

Comunale di Salerno (all.11); Consorzio Comuni Bacino SA-2 (all.12); Amministrazione Comunale di Manocalzati (all.13); G.A.L.Partenio (all. 14).

Questi accordi costituiscono degli imprescindibili elementi da cui è possibile desumere quanto fosse realistico prevedere l'approvazione del progetto PIT ISVIO.

Tuttavia, pur avendo le province adottato un comportamento da cui si evince un alto grado di concretizzazione e di fattibilità del Progetto PIT ISVIO e pur avendo manifestato l'entusiasmo e l'adesione verso il progetto più volte, disattendono "inspiegabilmente" l'aspettativa creata in VILA di poter procedere alla promozione ed alla identificazione del progetto, da aversi su loro richiesta ed indicazione in sede di accordo quadro Province-Regioni.

In data 14 gennaio 2001, si provvede alla firma dell'accordo quadro province regioni(all. 15) avente ad oggetto l'identificazione dei progetti integrati, quelli cioè da dover prendere in considerazione ai fini del finanziamento.

Tra i progetti ci doveva essere anche il PIT ISVIO ma le province vengono meno immotivatamente ed inopportunitamente agli impegni presi con la VILA , a cui, tra l'altro non sono mai state comunicate le ragioni che hanno determinato tale comportamento.

Tra i progetti identificati ad opera degli enti locali, ai fini dell'ottenimento del finanziamento non vi è menzione del PIT ISVIO.

Il progetto, pertanto non può essere finanziato, e il gruppo promotore il progetto PIT ISVIO si scioglie.

Infine, un ultimo particolare da evidenziare. Non si comprende, per quale motivo, la giunta provinciale di Salerno con atto del 14 Marzo 2001 n. 133 (all. 16) abbia revocato la precedente delibera di ratifica del finanziamento del progetto Isvio del 12 gennaio 2001 n. 16, probabilmente per cercare di

autotutelarsi di fronte una possibile azione da esperirsi nei suoi confronti o per cercare di ovviare all' "errore" commesso per essersi impegnata fin troppo in ordine alla promessa di promozione del progetto stesso.

La provincia di Salerno si impegna, tuttavia, nonostante la mancata promozione del PIT ISVIO a dichiarare di voler finanziare solo il programma Casalgian, con i fondi comunitari, ma anche tale impegno non viene rispettato.

Alla luce di quanto premesso in fatto appaiono evidenti i gravi profili di responsabilità di natura precontrattuale in cui sono incorse le tre province, unicamente a seguito dei quali l'odierna attrice è stata indotta ad un ingente danno, corrispondente ai notevoli costi ed alle ingenti spese sostenute per l'espletamento dell'attività di ideazione di massima del progetto, dell'analisi e per gli studi di fattibilità, progettazione e trattazione del progetto stesso.

In data 15 dicembre 2003 la società Vila emette ed invia alle tre province fattura n. 03P005 (all. 17) per un ammontare pari a € 5.305.094,85, per il pagamento delle spese sostenute e le competenze relative a progettazione di massima, ideazione, pianificazione e attuazione, per spese generali di cui alle delibere adottate dalle giunte delle province di Avellino n. 492 del 20 luglio 2000; della provincia di Salerno n. 520 del 24 maggio 2000 e della provincia di Benevento n. 188 del 30 giugno 2000.

Non avendo ottenuto alcun riscontro alla richiesta dell'importo di cui alla predetta fattura seguitano ben-due solleciti (all. 18,19) di pagamento delle fatture relative al programma PIT-ISVIO.

Un primo sollecito si è avuto con a/r del 30/12/2005, cui ha fatto seguito un secondo sollecito del 03/02/2006. Nessun accredito è stato effettuato.

Alla luce di quanto esposto, le province sono dunque, responsabili in quanto hanno ingenerato un legittimo affidamento nell'attore circa l'attività d'identificazione e promozione del progetto ISVIO, cui le stesse si erano

impegnate. L'impegno manifestato dalle tre province, tuttavia non si limita ai soli caratteri formali trasfusi in atti, già prima menzionati, ma si manifesta su diversi livelli.

Il progetto ISVIO viene pubblicizzato non solo sul quotidiano "Le Cronache del Mezzogiorno" dove chiaramente e pubblicamente emerge l'aspettativa creata a favore della società VILA (all. 20), ma anche su internet vengono diffusi in rete i moduli facenti parte del programma ISVIO, sul sito ufficiale della Provincia di Salerno(all. 21).

Tutta l'attività espletata ai fini del finanziamento e l'aspettativa ingenerata vengono meno inspiegabilmente ed immotivatamente.

Le province negano tutto quanto in precedenza detto e fatto, e tra l'altro senza addurre alcun tipo di giustificazione o motivazione.

Pertanto, le province sono in solido responsabili per non essersi comportate diligentemente e con correttezza durante la fase delle trattative e cioè per essersi impegnate ad "facere" che non è stato rispettato: promuovere il progetto PIT ISVIO.

Le province fanno sorgere nella società VILA, con il loro reiterato comportamento, un notevole affidamento circa l'approvazione del progetto e ciò soprattutto in considerazione dell'importante ruolo da esse svolto in sede di decisione e di approvazione dei progetti integrati.

Per convincersi di ciò è opportuno ricordare l'iter procedurale di definizione tecnica della progettazione stessa che si compone di più fasi.

Preliminarmente, è doveroso individuare come nascono i progetti integrati e quale è la loro finalità, per poi poter comprendere l'importanza del ruolo delle province, nella fase della individuazione dei progetti integrati.

Con decisione n. 2347 dell'8 agosto 2000 la Commissione Europea adotta il POR (programma operativo Regionale) 2000-2006 che è il documento

di programmazione che stabilisce, per ciascuna regione rientrante nell'obiettivo 1 (cioè con un prodotto interno lordo inferiore al 75%) le linee strategiche per l'impiego dei fondi strutturali dell'Unione Europea istituiti con Regolamento CE del 21 giugno 1999 n. 1260.

I finanziamenti comunitari, accanto ai finanziamenti nazionali e regionali consentono investimenti per oltre nove miliardi di euro nei settori strategici di intervento per lo sviluppo di quelle regioni che presentano un notevole ritardo nello sviluppo, rispetto agli standard comunitari.

Esattamente, il POR Campania, trova attuazione secondo delle linee di intervento che sono dettagliatamente indicate nel Complemento di Programmazione e si realizza poi con i cd. Progetti integrati.

Questi ultimi, su cui focalizziamo la nostra attenzione, sono quell'insieme di attività che operano in diversi settori ed hanno un obiettivo comune, unitario e coerente di sviluppo del territorio. Si contraddistinguono per la presenza di un'idea di forza, dalla definizione dell'ambito tematico e territoriale di riferimento. Ne esistono diverse tipologie.

I PIT sono i progetti integrati territoriali.

Per ottenere il finanziamento di tali progetti, per accedere cioè ai fondi strutturali previsti dalla comunità europea, il POR Campania prescrive l'osservanza di una rigorosa disciplina che si articola in più fasi e si compone in una rete interconnessa di maglie finalizzate alla conclusione della convenzione di finanziamento tra Regioni e l'ente capofila del progetto, di regola le province e, nel nostro caso, l'ente capofila è la provincia di Salerno, perché il suo è l'ambito territoriale di intervento più ampio nella realizzazione del progetto.

Alla luce di quanto detto, risulta chiaro il ruolo assunto dalle province in questa vicenda, e il rilievo della loro responsabilità.

L'analisi precisa dei fatti ci consente, dunque, di affermare che nella vicenda in contestazione, le province sono incorse in un illecito, per aver violato il diritto, soggettivo all'esatto e puntuale svolgimento delle trattative, nonché per aver violato i principi di lealtà e correttezza nei rapporti con i terzi, alla cui puntuale osservanza è tenuta anche la p.a. nell'ambito dei doveri primari garantiti dall'art. 2043 c.c. (Cass. civ. III, 07 febbraio 2006, n. 2525).

Secondo un costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale è configurabile responsabilità precontrattuale nell'ipotesi di "recesso ingiustificato dalle trattative" vale a dire in presenza di uno stadio avanzato delle trattative, di un ragionevole affidamento suscitato nella conclusione del contratto e in assenza di giustificazioni oggettivamente apprezzabili per la mancata conclusione del negozio, mancata conclusione che rimane facoltà di ciascuna delle parti ma come tale assoggettata, quanto all'esercizio, all'obbligo di buona fede espressamente richiamato dall'art. 1337 c.c. (Cass. 6 marzo 1992, n. 2704, in *Giur. it.* 1993, I, 1, 1560).

L'art. 1337 cod. civ. stabilisce che: "le parti, nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto, debbono comportarsi secondo buona fede". La Suprema Corte ha precisato che la responsabilità precontrattuale, ai sensi dell'art. 1337 cod. civ., può concepirsi tanto in relazione al processo formativo del contratto quanto in rapporto alle semplici trattative, riguardate come qualcosa di diverso da esso, ossia come quella fase anteriore in cui le parti si limitano a manifestare la loro tendenza verso la stipulazione del contratto, senza ancora porre in essere alcuno di quegli atti di proposta e accettazione che integrano il vero e proprio processo formativo. Se lo svolgimento delle stesse per serietà e concludenza, come nel caso in cui le parti abbiano preso in considerazione gli elementi essenziali del contratto che si propongono di realizzare, sia stato tale da determinare un affidamento nella

stipulazione del contratto, la parte che successivamente interrompa le trattative medesime senza giusta causa, violando l'obbligo di comportarsi secondo buona fede, è tenuta al risarcimento dei danni nei limiti dell'interesse negativo (*Cass. civ.*, 30 marzo 1990, n. 2623; *Cass. civ., sez. lavoro*, 18 giugno 2004, n. 11438, in *Giust. Civ. Mass.* 2004, f.6; *Trib. Milano* 4 giugno 2003, in *giur. It.* 2003, 1874); *Consiglio di Stato sez. IV*, 19 marzo 2003, n. 1457, in *Riv. Dir. amm e appalti* 2003,81).

Ebbene, con certezza si può affermare che oggettiva risulta la violazione da parte delle province dell'obbligo di correttezza e buona fede nello svolgimento dei rapporti con la società Vila srl, tali rapporti essendosi in sostanza articolati in un intenso coinvolgimento della società stessa nell'attività preparatoria volta alla realizzazione del programma PIT ISVIO, la cui mancata realizzazione è dipesa da un'unilaterale quanto improvvisa ed ingiustificata decisione di controparte, che risulta così aver utilizzato la collaborazione della Vila (anche all'eventuale fine di "saggiare" il mercato) senza condividere con la stessa le proprie riserve in ordine alla effettiva possibilità o volontà di portare avanti il progetto, ma anzi dando luogo a un ragionevole affidamento della controparte circa la irrevocabilità degli accordi preparatori e, dunque, circa l'opportunità dell'investimento delle proprie energie professionali a favore del menzionato progetto.

Tale comportamento non s'inserisce certamente nel quadro dei doveri di correttezza, lealtà e diligenza che si richiedono alle parti nello svolgimento delle trattative e che fanno tutt'uno con il preminente interesse ad un ordinato e corretto svolgimento del mercato.

Diversamente, si finirebbe col privilegiare quanti sul mercato operano in modo sleale e poco razionale, con notevole pregiudizio per gli operatori responsabili.

E' pertanto, contrario a buona fede e genera responsabilità recedere ingiustificatamente dalle trattative che sono state condotte fino al punto da ingenerare nella controparte la ragionevole aspettativa della conclusione del contratto. Sulla base di circostanze concrete si può valutare se le trattative hanno creato tale fondata aspettativa; sicuramente questa sussiste quando è stato raggiunto un accordo sui punti essenziali del contratto (*Cass. civ. III sez., 10 agosto 2002, n. 12147; Trib. Cagliari, 6 giugno 2001, in Riv. Giu. Sarda 2002, 677 nota di Pala*);

Nella fattispecie in questione, sussistono tutti i presupposti della responsabilità precontrattuale, lo stato avanzato delle trattative con ampia definizione dei punti essenziali del programma da realizzare nonché le modalità e gli impegni relativi alla sua realizzazione, il ragionevole affidamento suscitato dalla conclusione del contratto, l'assenza di una giusta causa di recesso e quindi la violazione degli obblighi di buona fede e conseguente risarcimento danno.

In ordine all'espressione "trattative" va detto che con la stessa ci si riferisce a tutto quell'insieme di comportamenti, dichiarazioni e tutti i possibili contatti posti in essere da due o più soggetti, al fine di verificare la possibilità di stipulare un contratto e, contestualmente, definirne le condizioni.

Ciò posto quanto alla responsabilità del convenuto per violazione degli obblighi di cui all'art. 1337 c.c., va poi osservato che in ipotesi di responsabilità precontrattuale, secondo un altrettanto consolidato e condivisibile orientamento, l'interesse protetto non è quello volto ad ottenere l'esecuzione del contratto ma a non iniziare inutilmente le trattative, cosicché il pregiudizio risarcibile è circoscritto nei limiti del cd. interesse negativo, non potendo pervenirsi al risarcimento dei danni che si sarebbero evitati o dei vantaggi che sarebbero conseguiti con la stipulazione ed esecuzione del contratto mancato, ma solo dei danni rappresentati dai costi inutilmente sopportati nel corso delle trattative in

vista della conclusione del contratto ovvero dalla perdita di ulteriori vantaggiose occasioni (*Cass. 14 febbraio 2000, n. 1632*)

“Il comportamento anche solo colposo della parte che, senza giustificato motivo abbia interrotto le trattative, eludendo le aspettative della controparte che confidando nella conclusione del contratto, sia stata indotta a sostenere spese o a rinunciare ad altre favorevoli occasioni, comporta il risarcimento del danno” (*Cass. civ. n.12147/2002; Cass. civ. sez. unite 16 luglio 2001, n. 9645*).

E' pertanto, sulla base di un'esigenza di giustizia e di equità, che diventa sanzionabile il comportamento della p.a. che ha violato la regola fondamentale del *neminem ledere* e sia venuta meno ai doveri di buona fede, correttezza, lealtà e diligenza, in rapporto anche al normale affidamento ingenerato nel privato circa il perfezionamento del contratto.

Spetta perciò al giudice accertare sia pure con estrema cautela, la sussistenza della suddetta responsabilità qualora la p.a. con il suo comportamento abbia ingenerato un notevole affidamento poi andato deluso, in ordina alla conclusione del contratto (*Cass. sez. unite 11 gennaio 1977, n. 93; Corte Appello Milano, 12 ottobre 2001, in Giur. Milanese 2002, 215; Cass. sez. II 14 giugno 1999, n. 5830, in Giur. It. 2000, 1178, nota di Matera*).

Il giudice ordinario che procede a questa valutazione non supera il limite della sua giurisdizione in quanto accerta la illiceità del comportamento dell'amministrazione secondo diritto.

Nella fattispecie in esame il giudice ordinario è chiamato a decidere non già su una valutazione di carattere discrezionale della p.a. ma in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, e non rispettati dalla p.a. cioè dalle Province.

Nel compiere tale indagine il giudice ordinario non deve accertare se l'ente pubblico si sia comportato da corretto amministratore nelle sfera interna

delle proprie determinazioni, ma deve valutare le modalità delle conseguenti manifestazioni attuate all'esterno, in quanto vanno ad incidere sulle aspettative, sull'affidamento e sulle connesse determinazioni dei privati, al fine di rilevare, cioè se la p.a. si sia comportato da corretto contraente (*Cass. 23 maggio 1980 n. 3410*).

Le province, sono per di più incorse in una responsabilità ulteriore e cioè conseguente alla violazione del diritto all'immagine della società Vila la quale, se avesse avuto la possibilità di ottenere il finanziamento, avrebbe potuto spendere diversamente il suo nome e la sua immagine nei rapporti con i terzi.

Tanto premesso ed osservato, la società VILA s.r.l.

CITA

-- la Provincia di Salerno, nella figura del legale rappresentante pro tempore, presso Palazzo S. Agostino 84100 Salerno

-- la Provincia di Avellino, nelle figura del legale rappresentante pro tempore, presso P.zza Libertà 83100 Avellino

-- la Provincia di Benevento nella figura del legale rappresentante pro tempore, presso Via N. Calandra, n. 1 82100 Benevento

a comparire innanzi al Tribunale di Salerno per l'udienza che si terrà in data 12 febbraio 2007, ore di rito, con invito a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza stessa ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c. ed a comparire nell'udienza indicata dinanzi al giudice designato con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167 c.p.c., per ivi sentir accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, così giudicare:

- accertarsi e dichiararsi la responsabilità in solido delle convenute province per tutti i fatti portati in narrativa, ed in particolare per il recesso ingiustificato dalle trattative giunte al punto da indurre l'altra a confidare ragionevolmente nella conclusione del contratto.

- per l'effetto condannarsi in solido le convenute province al risarcimento del danno corrispondente alle somme sostenute dall'attrice per l'attività di ideazione, progettazione e per gli studi di fattibilità del progetto che ammontano alla cifra di € 5.305.094,84, così come riportati in allegato (all. 22) o alla diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione e interessi al tasso legale dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo

- condannarsi le convenute Province al risarcimento del danno derivante dalla perdita di ulteriori occasioni di concludere lo stesso o altro tipo di contratto.

- condannarsi le convenute province al risarcimento del danno per lesione del diritto all'immagine della società VILA da liquidarsi in via equitativa ai sensi dell'art. 1226 c.c. ed ove occorra utilizzando i criteri indicati in narrativa.

- in via istruttoria, si chiede sin da ora ammettersi prova testimoniale sui seguenti capi di prova:

- 1) E' vero che a partire da gennaio del 1998 a settembre del 2000 sono stati fissati vari appuntamenti e si sono tenuti incontri con i responsabili degli Enti promotori e organismi coinvolti, durante i quali le province hanno manifestato il loro interesse e adesione al progetto ISVIO.

- 2) E' vero che da gennaio 1998 a settembre del 2000 il vicepresidente della Provincia di Salerno, dott. Gerardo Giordano, nella qualità di capofila, ha incontrato molte volte, a cadenza mensile, l'allora rappresentante legale della

Vila Rizzo Iginio, il dott. Renato Paravia, la dott.ssa Laudano Patrizia, il sig. Quagliano Vincenzo, il dott. Alfonso Marangone per approfondire le varie problematiche inerenti al programma ISVIO e per concordare le strategie da realizzare.

3) E' vero che in data 6 settembre 2000 a Salerno si è avuto l'incontro preparatorio per l'avvio di PIT ISVIO tra i sig.ri Renato Paravia, Laudano Patrizia, Marangone Alfonso e l'assessore alla formazione della provincia di Salerno dott. Alberto Esposito e il dott. D'Elia responsabile dei finanziamenti della provincia di Avellino.

4) E' vero che a partire da gennaio 1998, molteplici incontri si sono avuti tra i rappresentanti della società Vila e la Provincia di Benevento, con la presenza del Presidente Nardone per definire l'attività relativa alle modalità di realizzazione del progetto PIT ISVIO.

5) E' vero che in data 27 settembre 2000 si è tenuto l'incontro presso la presidenza della provincia di Benevento per l'avvio del PIT ISVIO cui hanno partecipato i rappresentanti della società Vila e funzionari della Provincia di Benevento, nonché il presidente Nardone.

6) E' vero che a partire da gennaio del 1998 si sono succeduti vari incontri tra la società Vila e la Provincia di Avellino per dare concreta attuazione alle proposte facenti parte del programma Isvio, con definizione delle modalità in cui tale progetto doveva essere attuato, e indicazione dei fondi che si potevano utilizzare.

7) E' vero che in data 24 gennaio 2000 presso la Provincia di Avellino si è tenuto l'incontro tra i rappresentanti della società Vila e funzionari della stessa Provincia, tra cui l'assessore all'agricoltura dott. Di Milia Giuseppe, in vista dell'avvio del PIT ISVIO.

8) E' vero che in data 10 luglio 2000 si è tenuto un nuovo incontro presso la Provincia di Avellino tra i soggetti rappresentanti la Vila ed il responsabile dei fondi comunitari, per la definizione del progetto di cui sopra.

9) E' vero che in data 19 settembre 2000 c'è stato l'incontro tra i rappresentanti di Vila presso la Provincia di Avellino e altri soggetti funzionari della provincia, specializzati nel finanziamento dei fondi comunitari, per chiarire gli aspetti e le modalità attuative del PIT ISVIO.

10) E' vero che per il modulo formativo i presidenti delle tre province hanno voluto indicare l'ente attuatore nell'Organismo di formazione "Fondazione A. Genovesi-SDOA", ed hanno chiesto espressamente un master triennale sull'ambiente con la specifica indicazione delle materie e le tematiche da affrontare, con il coinvolgimento dell'assessore alla formazione della provincia di Salerno dott. Alberto Esposito che agiva quale coordinatore.

11) E' vero che i presidenti delle tre province hanno ritenuto le proposte facenti parte del programma PIT ISVIO idonee ad essere finanziate, perché in linea con quanto stabilito in Agenda 2000 e pertanto non esisteva alcun ostacolo o impedimento all'inserimento del programma nella stessa.

12) E' vero che le province rappresentano i livelli istituzionali di riferimento per i programmi da avviare sul territorio regionale ricoprendo la funzione di responsabili e coordinatori dello stesso.

13) E' vero che le province incaricano la società Vila di apportare al progetto gli opportuni aggiustamenti e le modifiche da loro stesse individuate.

14) E' vero che sussistevano tutti i presupposti affinché tale progetto venisse approvato se le province l'avessero indicato tra quelli da approvare in sede di accordo regioni-province e non fossero arbitrariamente recedute dalle trattative.

15) E' vero che le province incaricano la società Vila di verificare la fattibilità di tutti i progetti facenti parte del programma PIT ISVIO.

16) E' vero che le province non hanno posto in essere alcun atto volto a giustificare validamente il loro recesso.

Si indicano come testi sui capi 1) e 2) la sig. Gemma D'ambruoso, Figliola Patrizia, sig. Salati Chiara, dott. Gerardo Giordano, dott. Roberto Trucillo sul capo 3) il dott. Antonio Zinna, sul capo 4) e 5) il dott. Nunzio Acquino, dott. Vincenzo Luciano e il dott. Franco Solitro; sul capo 6),7),8),9) il dott. Giuseppe Di Milia e il dott. D'Elia dott. Groppone, sui capi 10), 11),12),13), 14),15) e 16) i sig. dott. Renato Paravia, dott.ssa Patrizia Laudano, Pitta Domenico, dott. Franco Solitro, dott. Giampiero Maurano, dott. Marco Maiolatesi, Vittorio Paravia.

-con riserva di precisare o modificare domande, eccezioni e conclusioni già proposte, di indicare mezzi di prova e produrre documenti ai sensi dell'art. 183, 6° comma, c.p.c.

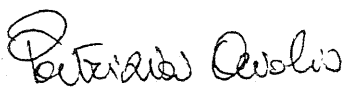
- con vittoria di spese, diritti ed onorari.

Ai sensi dell'art. 9 legge 23/12/1999, n. 488 si dichiara che il valore della presente causa risulta indeterminato.

Ai sensi degli art. 133, comma 3 e 134 comma 3 c.p.c., come novellati dall'art. 3, comma 1 lett. a) e b) del d. lgs. n. 35/2005, si dichiara di voler ricevere dalla Cancelleria le comunicazioni delle ordinanze e dei dispositivi delle sentenze e di ogni provvedimento anche ordinatorio emesso nel presente giudizio all'utenza telefax.n. 081/682615.

Napoli, 4 ottobre 2006


Prof. Avv. Ernesto Cesaro


Avv. Patrizia Avolio

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Protocollo d'intesa: VILA e Province Salerno, Avellino e Benevento.
- 2) Disciplinare d'intesa PIT ISVIO .
- 3) Delibera della Giunta Provinciale Salerno n. 520 del 27/ 01/2000
- 4) Delibera della Giunta Provinciale Avellino n. 492 del 20 /52000
- 5) Delibera della Giunta Provinciale Benevento n. 188 del 30/6/2000
- 6) Scheda generale e finanziaria del programma ISVIO.
- 7) Delibera Provincia Salerno n. 16 del 12/1/2001
- 8) Delibera Provincia Benevento n. 4 del 8/1/2001
- 9) Accordo di programma Vila-Fondazione Genovesi-Province Salerno, Avellino, Benevento.
- 10) Accordo di programma Vila- Amministrazione comunale Baronissi.
- 11) Accordo di programma Vila- Amministrazione comunale Salerno.
- 12) Accordo di programma Vila- Consorzio Comuni Bacino SA 2
- 13) Accordo di programma Vila- Amministrazione comunale Manocalzati
- 14) Accordo di programma Vila-GAL Partenio
- 15) POR Campania, Accordo Quadro Province-Regioni del 14/1/2001

- 16) Delibera Provincia Salerno n. 133 del 14/3/2001.
- 17) Fattura n. 03P005 del 15/12/2003
- 18) Lettera di sollecito di pagamento del 30/12/2005
- 19) Lettera di II sollecito di pagamento del ~~28~~02/2006
- 20) Copia quotidiano "Le cronache del Mezzogiorno"
- 21) Modello stampa Progetto ISVIO, tratto dal sito ufficiale Provincia
- 22) Computo riepilogativo spese sostenute da VILA.

Ad istanza dell'Avv. COPIA
Ufficiale Giudiziario, addetto a

sottoscritto
dato copia del

l'antescritto atto, per legale scienza e ad

esito di legge a:

PROVINCIA DI BENEVENTO
MECCA FIGURA DEL LEGACE RAPP. 73 P.T.
VIA M. CALANDRA 1
BENEVENTO

AMMINISTRAZIONE DEL SERVIZIO PUS
A. MONTANA UFFICIO DI SALERNO
UFFICIO DI SALERNO

14 OTT. 2006

EBOLI MARIO
Aiut. Uff. Giudiziario
Corte Appello Salerno

30/11/06

Cron. A.R.	
Dritti	
Trasferiti	
TOTALE	
10% della somma	
di trasferta	
Spese Postali	
TOTALE	22,98
Tassa del 10%	
Versata	
Data: 30/11/06	
Ufficio Uff. Corte A.	
SALERNO	
L'UFFICIALE	